

# Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)

del 27 aprile 2005 (Stato 1° aprile 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>1</sup>  
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,<sup>2</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato

### Art. 1 Servizio sanitario coordinato

<sup>1</sup> Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi, nell'ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d'ordine sanitario (partner SSC).

<sup>2</sup> Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.

<sup>3</sup> Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.

### Art. 2 Pianificazione dell'impiego dei mezzi

I partner SSC pianificano e preparano l'impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.

## Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

### Art. 3<sup>3</sup> Direzione del SSC

La direzione del SSC compete all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

RU 2005 2119

<sup>1</sup> RS 520.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

**Art. 4**           Compiti dell'UFPP in relazione al SSC<sup>4</sup>

L'UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:<sup>5</sup>

- a. allestisce un'analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limitazione dei rischi;
- b. dirige la Conferenza direttiva SSC e l'Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);
- c. elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari particolari, adeguandole quando necessario;
- d. può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l'impiego;
- e.<sup>6</sup> promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC nei settori sanitari nonché nel settore della lotta contro le epizoozie;
- f. propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari;
- g. informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC;
- h. provvede all'impiego economico delle risorse del SSC;
- i.<sup>7</sup> coordina le misure degli organi militari per la prevenzione e la lotta contro la diffusione di epizoozie con le misure degli organi civili.

**Art. 5<sup>8</sup>****Art. 6<sup>9</sup>**           Elaborazione dei dati

L'UFPP elabora dati personali per il SCC secondo l'articolo 35 dell'ordinanza del 16 dicembre 2009<sup>10</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).

<sup>8</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 set. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

<sup>10</sup> RS 510.911

**Art. 7** Istituzioni interessate

A livello federale l'UFPP<sup>11</sup> è appoggiato dalle istituzioni seguenti:

- a. la Conferenza direttiva SSC;
- b. l'OCSAN;
- c. i gruppi specialistici.

**Art. 8** Conferenza direttiva SSC

<sup>1</sup> La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all'UFPP in tutte le questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell'attuazione del coordinamento.

<sup>2</sup> L'UFPP nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.

**Art. 9** OCSAN

<sup>1</sup> L'OCSAN appoggia l'UFPP in tutte le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d'importanza strategica.

<sup>2</sup> Sono membri d'ufficio dell'OCSAN:

- a. il segretario centrale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;
- b. un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità o i rappresentanti dei Cantoni in esse rappresentati;
- c. un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
- d. un rappresentante dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- e. un rappresentante dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- f. un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell'esercito;
- g. il capo dell'Ufficio SSC.<sup>12</sup>

<sup>2bis</sup> Gli altri membri dell'OCSAN sono designati dall'UFPP, su proposta e d'intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> L'OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente.

<sup>4</sup> Se necessario, l'UFPP può invitare degli esperti a collaborare nell'ambito dell'OCSAN.

<sup>11</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>12</sup> Novo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).

**Art. 10** Gruppi specialistici

Se necessario, per l'elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l'UFPP può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.

**Art. 11<sup>14</sup>** Ufficio SSC

<sup>1</sup> L'UFPP dirige l'Ufficio SSC.

<sup>2</sup> L'Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell'OCSAN e dei gruppi specialistici.

**Sezione 3:<sup>15</sup>****Istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe****Art. 12**

<sup>1</sup> L'UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d'istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe.

<sup>2</sup> Per la cooperazione con organi esterni all'Amministrazione federale l'UFPP può concludere contratti di prestazione.

**Art. 13**

*Abrogato*

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 14** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 1° settembre 1976<sup>16</sup> concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato;
2. l'ordinanza del 18 giugno 1984<sup>17</sup> sull'organo federale di coordinamento sanitario.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>16</sup> [RU 1976 1837, 1994 135]

<sup>17</sup> [RU 1984 689]

**Art. 15** Modifica del diritto vigente

...<sup>18</sup>

**Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

<sup>18</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2005** 2119.

